



|  |
| --- |
| **Comune di Ragusa****REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO** |

Ragusa.08.02.2021

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art.1 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore come le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell’ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all’interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali, senza diffusione di rumore all’esterno, per la quale resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 81 dello 09.04.2008. e D.L. n. 195 del 10 .04.2006.

Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi s’intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.

**Art.2 Normativa di riferimento**

**2017**

Dlgs 17 febbraio 2017, n.42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico-Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge 447/1995”

Dlgs 17 febbraio 2017, n.41” Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/Ce e con il regolamento 765/2008/Ce-Attuazione legge 161/2014”

**2016**

Dlgs 25 novembre 2016, n.222 (Cd 2Decreto Scia 2”) “Attuazione Legge 124”015-Individuazione procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione-Ricognizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5della legge 7 agosto 2015,n.124.

**2015**

Direttiva Commissione Ue 2015/996/Ue

Determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/Ce - Modifica dell'allegato alla direttiva 2002/49/Ce

Dpcm 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - Attuazione dell'articolo 10, comma 3, Dlgs 13 marzo 2013, n. 59

**2014**

Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Legge europea 2013-bis - Stralcio - Disposizioni in materia di rumore, appalti, energia

Legge 28 aprile 2014, n. 67 “Delega per la riforma del sistema sanzionatorio - Stralcio - Depenalizzazione emissioni rumorose ex articolo 659, Codice penale ed esclusione dalla depenalizzazione per ambiente e sicurezza”

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 598/2014/Ue

Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione - Abrogazione direttiva 2002/30/Ce

Direttiva Commissione 2014/38/Ue

Inquinamento acustico - Modifica dell'allegato III della direttiva 2008/57/Ce

Dlgs 4 marzo 2014, n. 43 “Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture” - Attuazione della direttiva 2011/76/Ue”

**2013**

Dpr 13 marzo 2013, n. 59

Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)

**2011**

Dpr 19 ottobre 2011, n. 227

Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico

Dm Ambiente 4 ottobre 2011

Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/76/Ue

Modifiche alla direttiva 1999/62/Ce in materia di tassazione di autoveicoli pesanti

Dlgs 6 maggio 2011, n. 68

Autonomia di entrata delle Regioni - Stralcio - Tassa sul rumore aeroportuale - Imposta di scopo

**2010**

Legge 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria

Dlgs 25 gennaio 2010, n. 7

Tassazione autoveicoli pesanti - Attuazione della direttiva 2006/38/Ce2009

**2008**

Dl 30 dicembre 2008, n. 208

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

**2007**

Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

**2006**

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/38/Ce

Modifica direttiva 1999/62/Ce - Tassazione autoveicoli pesanti

Dlgs 10 aprile 2006, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/Ce - Sicurezza sul lavoro - Rumore - Stralcio

**2005**

Dlgs 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/ 49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/Ce relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

**2004**

Dpr 30 marzo 2004, n. 142

Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

**2003**

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/10/Ce

Prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro il rischio per l'udito

**2002**

Dlgs 4 settembre 2002, n. 262

Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto - Emissione acustica ambientale - Attuazione direttiva 2000/14/Ce

 Legge 31 luglio 2002, n.179 “Disposizioni in materia ambientale”

**2001**

Dm Trasporti 31 maggio 2001

Livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote

Dpr 3 aprile 2001, n. 304

Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche - Attuativo dell'articolo 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447

**2000**

Dm Ambiente 29 novembre 2000

Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale - Collegato alla Legge Finanziaria 2000 - Stralcio

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/14/Ce

Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Dm Trasporti 13 aprile 2000

Dispositivi di scappamento delle autovetture

**1999**

Dm Ambiente 3 dicembre 1999

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 1999/62/Ce Tassazione autoveicoli pesanti

Dm Ambiente 20 maggio 1999

Monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico negli aeroporti

Dpcm 16 aprile 1999, n. 215

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

**1998**

Dpr 18 novembre 1998, n. 459

Inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario - Attuativo dell'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dpcm 31 marzo 1998

Esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica - Criteri generali

Dm Ambiente 16 marzo 1998

Inquinamento acustico - Rilevamento e misurazione - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), legge 26 ottobre 1995, n. 447

**1997**

Dm Trasporti 23 dicembre 1997

Livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote - Testo vigente

Dpr 11 dicembre 1997, n. 496

Riduzione dell'inquinamento acustico da aeromobili civili - Testo vigente

Dpcm 5 dicembre 1997

Requisiti acustici passivi de gli edifici - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dpcm 14 novembre 1997

Valori limite delle sorgenti sonore - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dm Ambiente 31 ottobre 1997

Misura del rumore aeroportuale - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dpcm 18 settembre 1997

Requisiti sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento danzante

**1996**

Dm Ambiente 11 dicembre 1996

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

**1995**

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

**1991**

Dpcm 1° marzo 1991

Limiti massimi di esposizione - Testo vigente

Circolare ARTA del 20 agosto 1991 n° 52126 “Prime direttive concernenti l’applicazione del DPCM 1.3.91 ed aggiornamenti”

**1930**

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

**2017**

Dlgs 17 febbraio 2017, n.42

Dlgs 17 febbraio 2017, n.41

**2016**

Dlgs 25 novembre 2016, n.222

**2015**

Direttiva Commissione Ue 2015/996/Ue

Dpcm 8 maggio 2015

**2014**

Legge 30 ottobre 2014, n. 161

Legge europea 2013-bis

Legge 28 aprile 2014, n. 67

Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 598/2014/Ue

Direttiva Commissione 2014/38/Ue

Dlgs 4 marzo 2014, n. 43

**2013**

Dpr 13 marzo 2013, n. 59

Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua)

**2011**

Dpr 19 ottobre 2011, n. 227

Dm Ambiente 4 ottobre 2011

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2011/76/Ue

Dlgs 6 maggio 2011, n. 68

**2010**

Legge 4 giugno 2010, n. 96

Dlgs 25 gennaio 2010, n. 7

**2008**

Dl 30 dicembre 2008, n. 208

**2007**

Decreto Regione Sicilia 11.09.2007

**2006**

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/38/Ce

Dlgs 10 aprile 2006, n. 195

**2005**

Dlgs 19 agosto 2005, n. 194

Dlgs 17 gennaio 2005, n. 13

**2004**

Dpr 30 marzo 2004, n. 142

Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”

**2003**

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/10/Ce

**2002**

Dlgs 4 settembre 2002, n. 262

Legge 31 luglio 2002, n.179

**2001**

Dm Trasporti 31 maggio 2001

Dpr 3 aprile 2001, n. 304

**2000**

Dm Ambiente 29 novembre 2000

Legge 21 novembre 2000, n. 342

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2000/14/Ce

Dm Trasporti 13 aprile 2000

**1999**

Dm Ambiente 3 dicembre 1999

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 1999/62/Ce

Dm Ambiente 20 maggio 1999

Dpcm 16 aprile 1999, n. 215

**1998**

Dpr 18 novembre 1998, n. 459

Dpcm 31 marzo 1998

Dm Ambiente 16 marzo 1998

**1997**

Dm Trasporti 23 dicembre 1997

Dpr 11 dicembre 1997, n. 496

Dpcm 5 dicembre 1997

Dpcm 14 novembre 1997

Dm Ambiente 31 ottobre 1997

**1996**

Dm Ambiente 11 dicembre 1996

**1995**

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

**1991**

Dpcm 1° marzo 1991

Circolare ARTA del 20 agosto 1991 n° 52126

**1930**

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

**Art.3 Definizioni**

**1**.Si definiscono:

 a) i*nquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, *n*. 195 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) *attività rumorosa a carattere temporaneo*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

d) *classificazione o zonizzazione acustica*: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

e) *impatto acustico*: procedura con la quale si valutano gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

f) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

g) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera f);

g-bis) *sorgente sonora specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

h) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

i) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

l) *valore di attenzione*: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

m) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

n) *valore limite di immissione specifico*: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

I valori di cui alle lettere h), i), l), m) e n), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

 In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

**Art.4 Valori limite assoluti e differenziali**

Per quanto riguarda i valori limite assoluti da rispettare, si fa riferimento ai valori limite di emissione(**E**), di immissione(**I**) di qualità(**Q**) (tabella A) e ai valori limite differenziali (tabella B) previsti dal D.P.C.M. 14.1 1997 di sotto riportati.

**Tabella A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classi di destinazione d’uso del territorio** | **Diurno**(06,00-22,00)**E I Q** | **Notturno**(22,00-06,00)**E I** **Q** |
| **I** - Aree particolarmente protette | 45 50 47 | 35 40 37 |
| **II** - Aree prevalentemente residenziali | 50 55 52 | 40 45 42 |
| **III** - Aree di tipo misto | 55 60 57 | 45 50 47 |
| **IV** - Aree d’intensa attività umana | 60 65 62 | 50 55 52 |
| **V** - Aree prevalentemente industriali | 65 70 67 | 55 60 57 |
| **VI** - Aree esclusivamente industriali | 65 70 70 | 65 70 70 |

 ***Valori limite differenziali da rispettare.***

**Tabella B**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Livelli** | **Notturno****(22:00-06:00)** | **Diurno****(06:00-22:00)** |
| **Finestre****aperte** | **Finestre****chiuse** | **Finestre****aperte** | **Finestre****Chiuse** |
| **Ambientale** | **>40** | **>25** | **>50** | **>35** |
| **Differenziale** | **3 dB** | **5 dB** |

**Livello** di **rumore ambientale** (LA): è il **livello** di **rumore** prodotto da tutte le sorgenti di **rumore** esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Il **livello differenziale** di **rumore** è la differenza tra il **livello** di **rumore** ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente di **rumore** che causa il disturbo) e il **livello** di **rumore** residuo.

Il livello di **rumore residuo** (LR) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

Il limite differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

* Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
* Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
* Da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
* **In attesa che il Comune di Ragusa provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell’art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di accettabilità provvisori di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991,** **ossia la classificazione in quattro classi definite” *brevi manu”* attraverso il PRG comunale.**

**Tabella** C

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zone** | **Limite Assoluto** | **Limite Differenziale** |
| **Leq in dB(A)** | **Leq in dB(A)** |
| **Diurno****(06:00-22:00)** | **Notturno****(22:00-06:00)** | **Diurno****(06:00-22:00)** | **Notturno****(22:00-06:00)** |
| **Zona A\*** | **65** | **55** | **5** | **3** |
| **Zona B\*** | **60** | **50** | **5** | **3** |
|  **Tutto il Territorio Nazionale** | **70** | **60** | **5** | **3** |
| **Zone esclusivamente industriali** | **70** | **70** | **---** | **---** |
| **\*** Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 |
| A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.  |
| B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A |

*Decreto Ministeriale n. 1444/1968*

*Art. 2- Zone territoriali omogenee*

*Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:*

*A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*

*B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano*

*parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al*

*12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;*

*C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);*

*D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;*

*E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere*

*agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come*

*zone C);*

*F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale*

Per le zone urbanizzate individuate nel PRG (Aree Piano Edilizio Economico e Popolare- PEEP, Piani Particolareggiati di Recupero Urbanistico- PPRU, i limiti acustici da rispettare sono assimilati a quelli di “Tutto il Territorio Nazionale”.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - *Tecniche di rilevamento e di* *misurazione dell'inquinamento acustico.*

Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all'art. 2 comma 6 della L. 447/95 e s.m.i., iscritto nell’**E**lenco **N**azionale **Te**cnici **C**ompetenti in **A**custica.

**Art. 5 Competenze del Comune**

Le competenze del Comune sono quelle definite dall’art. 6 della Legge 26 Ottobre1995, n. 447, e s.m.i. come di seguito enunciato:

a) La classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a);

b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) L’adozione dei piani di risanamento acustico di cui all’articolo 7;

d) Il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4,comma 1,lettera d),del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;

e) L’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico;

f) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;

h) L’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Il Comune, inoltre, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e delle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.

**TITOLO II**

**MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI EDILIZI NONCHE’ DELLA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI**

**Art.6 Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico**

L’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di titoli autorizzativi o atti equivalenti, sono subordinati, alla presentazione dei seguenti documenti:

a)Relazione previsionale di Clima acustico (Allegato 1);

b) Valutazione previsionale di Impatto acustico (Allegato 2);

c) Valutazione previsionale dei Requisiti acustici passivi degli edifici (Allegato 3**) e** Relazione conclusiva (Allegato 4)

L’ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti a) e b), del precedente comma è del Settore V Ecologia e Ambiente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all’Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, di cui all’art. 6 c. 2 della L. 447/95 e s.m.i., che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

L’ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto c), del precedente comma è del Settore III Governo del Territorio-Servizio Edilizia Privata.

**Art.7 Valutazione previsionale del clima acustico (VPCA)**

Gli atti di pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale esecutivi o settoriali, di iniziativa pubblica o privata, disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, nonché i Permessi di costruire o atti equivalenti, Permessi abilitativi all’uso di immobili e Autorizzazioni all’esercizio di attività o Denunce di Inizio Attività ovvero S.C.I.A, che prevedano le seguenti tipologie di insediamento:

a) scuole ed asili di ogni ordine e grado;

 b) ospedali, case di cura e di riposo;

c) parchi pubblici urbani e extraurbani, in quanto la quiete costituisce elemento determinante per la loro fruizione;

d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività rumorose in elenco al comma 3 del successivo art.8 dovranno contenere in allegato la ***Valutazione Previsionale del Clima Acustico*** da redigere con le modalità di cui all’allegato 1.

La *Valutazione previsionale del clima acustico* è altresì richiesta relativamente al rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, o alla Denuncia di Inizio Attività o alla S.C.I.A., nelle seguenti casistiche:

- Ampliamenti di edifici residenziali realizzati fuori sagoma sull’intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere in elenco al comma 3 del successivo art.8.

- riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambio della destinazione d'uso che rientrino nelle tipologie elencate nel precedente comma.

Nel caso di cambio della destinazione d’uso di un’unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, deve essere sempre garantito il rispetto dei valori limite di zona.

Le ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento del patrimonio edilizio esistente devono garantire nei limiti delle possibilità di intervento consentite dalla struttura originaria, il raggiungimento dei valori limite acustici previsti nella zona interessata e dovranno, comunque, garantire il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edific*i”.

L’assenza della ***“Valutazione Previsionale del Clima Acustico***” è causa di diniego dei permessi o autorizzazioni di cui al comma 1, per carenza id documentazione essenziale

**Art.8 Documentazione di previsione d’impatto acustico (DPIA )**

La documentazione previsionale di Impatto acustico deve fornire, in maniera esaustiva, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto.

Qualsiasi permesso edilizio autorizzativo o atto equivalente, dovrà rispettare i valori limite previsti dalla Normativa Vigente.

A tal fine, i soggetti titolari di progetti o di proposte di interventi dovranno presentare apposita ***Documentazione Previsionale di Impatto Acustico*** (allegato 2), che costituirà parte integrante delle istanze di concessione e/o autorizzazione per la realizzazione, potenziamento, modifiche delle opere sotto elencate:

* Aeroporti, avio superfici, eliporti.
* Discoteche, circoli privati, pubblici esercizi.
* Impianti sportivi e ricreativi.
* Attività industriali, artigianali di tipo produttivo o manifatturiero.
* Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale.
* Attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi.
* Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione.
* Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
* Parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere.
* Cave.
* Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento impianti di decompressione, ecc.
* Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie.
* Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo n.285 del 30/4/1992, e successivi modifiche e/o integrazioni.
* Piani e programmi soggetti a V.I.A.-V.A.S.

La ***Relazione Previsionale di Impatto Acustico*** è altresì richiesta:

* ai titolari di ulteriori progetti di abilitazione all’uso degli immobili e per tutto quanto sopra, qualora non sia stata presentata al momento della richiesta di concessione edilizia;
* in caso di qualunque altro atto abilitante all’esercizio delle attività produttive

La Relazione previsionale di Impatto Acustico costituisce elemento essenziale per il rilascio dell’atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l’efficacia del titolo edilizio autorizzativo.

L’assenza della stessa, dove questa sia prescritta, o di apposita documentazione sostitutiva quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano sorgenti sonore rumorose, la predetta relazione può essere sostituita da una dichiarazione di atto notorio, a firma del titolare o del legale rappresentante dell’esercizio, che elenchi i macchinari e/o gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività e che attesti quindi l’assenza di sorgenti sonore significative.

Qualora in fase di verifica i valori limite fissati nel presente Regolamento non risultassero rispettati, l’Amministrazione comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti di revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite riportati nel presente Regolamento.

**Art 9 Valutazione Previsionale e Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici**

La *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoiimpianti, al fine di verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti, di cui alD.P.C.M. 5 dicembre 1997 (allegato 3).

La predisposizione della *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* è necessaria nell’ambito delle procedure edilizie e autorizzativerelative ad immobili adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali, cliniche, ecase di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto, attivitàcommerciali e pubblici esercizi.

Ove non è richiesto il permesso di costruire o atti equivalenti, la *Valutazione Previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve esserepredisposta all’atto di presentazione dell’istanza.

Per il rilascio di permessi di costruire relativi a ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, la *Valutazione Previsionale* *di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* deve essere presentata limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti

La *Relazione Conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici,* costituita dalla documentazione finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti, èuna dichiarazione asseverata sulla base di collaudo acustico in opera, effettuato da un TCA inserito nell’ENTECA, o medianteautocertificazione sottoscritta dal direttore dei lavori.(allegato 4)

**Art.10 Modalita’ di presentazione della documentazione e controllo (URBIX)**

La documentazione di cui agli artt. 7,8 e 9 del presente Regolamento deve essere presentata al SUE tramite piattaforma telematica URBIX o similare, il quale trasmetterà copia al Settore Ambiente che rilascerà in riferimento agli artt. 7,8 il parere di competenza.

La Relazione Conclusiva di cui all'art.9 deve essere allegata alla relazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, sarà presentata al SUE tramite piattaforma telematica URBIX o similare al Settore III Governo del Territorio-Servizio Edilizia Privata.

La mancata presentazione della documentazione di cui agli artt. 7,8 e 9 del presente Regolamento è causa di diniego del Permesso di Costruire o atto equivalente, per carenza di documentazione fondamentale

Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi la mancanza di tale documentazione deve essere adeguatamente motivata**.**

Qualora in fase di verifica, i valori limite indicati nel presente Regolamento, non risultassero rispettati, I ‘Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione di cui agli artt.7, 8, e 9, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

**Art.11 Semplificazione delle procedure amministrative**

Al fine di semplificare le procedure amministrative, entro 30 gg. dall'adozione del presente regolamento, i Dirigenti dei Settori coinvolti nelle procedure di rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, ecc., impartiscono, di comune accordo, disposizioni atte ad evitare agli utenti sia l'aggravio del procedimento per la presentazione della documentazione acustica, sia il prolungamento dei tempi autorizzativi.

La verifica del mancato rispetto dei requisiti acustici, a fronte di una dichiarazione di conformità dell’edificio redatta secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, può determinare una violazione penale, imputabile al tecnico competente in acustica ambientale, e/o al progettista, e/o al direttore lavori e/o al costruttore, secondo quanto previsto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n° 445/2000, dalle specifiche norme del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

**TITOLO III**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**

**Art. 12 Campo di applicazione/definizioni**

1. Sono regolamentate in questo titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate:

a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;

c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);

d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);

e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Le suddette attività rumorose devono rispettare i valori limite della zona acustica di appartenenza e i valori limite differenziali all'interno degli ambienti abitativi previsti all’art.5 del presente regolamento.

Le attività, di sopra elencate, qualora rientrano tra i procedimenti Aua seguiranno l’iter previsto dal D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua).

**Art. 13 Utilizzo di apparecchi ed impianti musicali in esercizi pubblici e circoli privati/discoteche**

**Semplificazione documentazione impatto acustico**

L’utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali è regolamentato dal Dpr 19 ottobre 2011, n. 227 **“**Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

*Semplificazione della documentazione di impatto acustico (allegato 5 e 5 bis)*

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

**Art. 14 Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM 215/99**

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati e pubblici esercizi) o luoghi di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215.

Resta fermo l’obbligo per le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di presentare istanza per il rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti ed , in generale, di pubblico spettacolo al Questore di Ragusa.

**Art. 15 Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, aree mercato**

1. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

2. Lo spazzamento meccanico delle aree pubbliche è consentito dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Nelle aree utilizzate per attività varie (mercati, concerti, eventi, ecc.), l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l’uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

5. Nelle aree adibite a mercato, l’allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l’area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 15:00.

**TITOLO IV**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

**Art. 16 Campo di applicazione**

Sono regolamentate in questo titolo le attività rumorose di carattere temporaneo che si esauriscono in periodi limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) svolti in specifiche strutture o in aree temporaneamente allestiste, cantieri. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Tali attività possono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito indicate. ( allegato 6)

Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i predetti valori

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, sono considerate temporanee le attività ripetitive che non hanno una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia” ( Decreto 11/09/2007 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente)

**Art.17 Aree destinate ad Attività di intrattenimento e spettacolo**

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di cui all’art.16 del presente Regolamento, per i quali è previsto il superamento dei valori limite della zona di appartenenza (art.6 DPCM 01.03.1991), devono svolgersi preferibilmente nei seguiti siti:

**se all’aperto**

* Piazza Libertà
* Piazza San Giovanni
* Piazza Duomo-Ragusa Ibla
* Aree interne ai Campi sportivi

**se al chiuso**

* Pala Minardi
* Pala Padua
* Teatro Tenda
* Altre strutture pubbliche e/o private idonee

L’elenco di cui sopra, può essere modificato con atto del Consiglio Comunale, entro il 1° febbraio di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° aprile.

Le manifestazioni, autorizzate in deroga, che si svolgono nei siti suddetti, non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

*Le manifestazioni individuate nell’art. 16 del presente Regolamento possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell’elenco di cui al presente articolo, con le modalità indicate ai successivi articoli 19 e 20.*

**Art.18 Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree indicate all’art.17**

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti di cui all’art.17, in deroga al rispetto dei valori limite della classificazione acustica, può essere autorizzato:

dalle ore 09:00 alle ore 00:30 del giorno successivo.

Per ogni sito, compreso nell’elenco di cui all’art.17, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti previsti dalla zona acustica di appartenenza per un massimo di 10 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;

Non devono avere durata superiore a 2 giorni consecutivi o a 3 giorni non consecutivi nell’arco di tempo di un mese.

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai limiti acustici nei siti individuati all’art.17 è il seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| dalle ore 09:00 alle ore 22:00 | **Laeq 75 dbA** |
| dalle ore 22:00 alle ore 00:30 | **Laeq 80 dbA** |

Oltre le ore 00:30 ritornano in vigore i valori limite della zona acustica di appartenenza (DPCM 01.03.1991).

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998” Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Resta comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

**Art.19 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all’art.17**

Per le manifestazioni che si svolgono **al di fuori delle aree, di cui all’art.17,** destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, sono previsti, in linea generale, come valori limite massimi quelli della zona acustica di appartenenza.

La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga.

*Qualora non fosse possibile, per dette aree, il rispetto dei valori limite massimi previsti dalla zona acustica di appartenenza, il titolare e/o il responsabile della manifestazione/evento potrà richiedere autorizzazione in deroga a tali limiti*.

**Art. 20 Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree di cui all’art.19**

L’orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta e la valutazione previsionale di impatto acustico, deve considerare tale orario con riferimento al periodo di tempo più penalizzante per i ricettori eventualmente impattati.

In ogni sito\* al di fuori delle aree destinate a spettacolo (art 17), possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite previsti all’art.6 del DPCM 01.03.1991, per un massimo di 15 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Non devono avere durata superiore a n.2 giorni consecutivi o a n.6 giorni non consecutivi nell’arco di tempo di un mese.

Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei valori limite vigenti per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 15 giorni non potranno essere concesse autorizzazioni in deroga per lo stesso sito.

Il valore limite massimo di immissione sonora, autorizzato in deroga, è il seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| dalle ore 09:00 alle ore 22:00 | **Laeq 70 dbA**  |
| Dalle ore 22:00 alle ore 00:30 | **Laeq 75 dbA**  |

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Oltre le ore 00:30 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza.

I valori limite sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini, con le modalità previste all’art.18, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici.

Gli spettacoli viaggianti (Circhi, Giostre, Piccole attrazioni) potranno utilizzare le aree individuate dal Settore –Sport e Spettacolo e dovranno rispettare la durata, gli orari e i limiti acustici previsti nella autorizzazione in deroga.

\**Si definisce “****sito****” l’area all’interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo codice della strada” e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all’area occupata dalla manifestazione.*

**Art. 21 Piccoli Spettacoli e trattenimenti nei pubblici esercizi**

Nell’ambito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal Regolamento di esecuzione, l’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps ed è **stato**, **eliminato l’obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69** per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, fermo restando la necessità di presentare la S.C.I.A. presso il S.U.A.P ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia.

Sono consentiti gli spettacoli e gli trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, all’interno o all’esterno, allo scopo di attirare la clientela;

* **senza aumentare il prezzo della consumazione**
* **senza che ci sia nel locale l’apprestamento di elementi necessari** che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.
* **non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti** per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
* l’**attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all’attività di somministrazione** di alimenti e bevande;
* l’**ingresso del pubblico sia libero e gratuito**, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
* **non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale** e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, biglietti di invito, in modo che l’avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
* **che abbiano durata di un solo giorno**, che possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma **devono terminare entro la mezzanotte**.

Per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento all’esterno del proprio locale, sul plateatico già in concessione, su area pubblica o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell’attività dovrà, inoltre, attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento Comunale Dehors.

Tali esercizi hanno, tuttavia, l’onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del **certificato di** **prevenzione incendi** per i locali che accolgono più di 100 avventori.

**Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 447/95 n.447 art.6 comma 1 lettera h).**

**Potranno essere concesse deroghe ad ogni pubblico esercizio per un numero di cinque per anno, con un massimo di una per mese.**

**La richiesta va presentata al dirigente del Settore Sviluppo Economico, quindici giorni prima della data prevista per lo svolgimento del piccolo spettacolo o trattenimento.**

**All’interno del locale i limiti acustici consentiti, espressi come Laeq, sono di 75 dbA, e l’attività potrà svolgersi dalle ore 21:00 alle ore 24:00, e per tale periodo è implicita la deroga al livello differenziale.**

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all’art. 69 e accertamento di cui all’art. 80, sempre che rappresentino una attività **occasionale, accessoria e complementare** della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 22 Autorizzazioni in deroga per le manifestazioni temporanee**

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate dal Dirigente del Settore VI, previo parere del Dirigente del Settore V, ove è conservato un registro delle deroghe per ogni zona del territorio comunale.

Le domande di deroga devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività e nel caso di attività temporanee che si svolgano in prossimità di asili, scuole, ospedali e case di cura devono essere presentate 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

E’ facoltà della Direzione Ecologia e Ambiente, nell’ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio ed eventuali integrazioni alla documentazione prodotta dal richiedente.

Nel provvedimento di autorizzazione, l’amministrazione comunale potrà prescrivere l’adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l’impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti, in riferimento alla localizzazione del palco, all’orientamento delle sorgenti sonore, alla tipologia degli strumenti musicali, ecc.

**Art. 23 Autorizzazioni in deroga per cantieri mobili temporanei**

Sono regolamentate in questo articolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, lo svolgimento delle attività rumorose relative ai cantieri mobili temporanei può essere svolta in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente medio misurato sul periodo temporale più disturbante di un’ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del DM 16 marzo 1998.

4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, all’amministrazione comunale almeno 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Ambiente a cura del richiedente.

5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l’amministrazione potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.

6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L’amministrazione può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 16 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e gli impianti non considerati nella suddetta normativa dovranno essere mantenuti in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

**Art. 24 Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei**

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 23 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

Laeq = 75 dB(A) 8:00-12:00 e 14:00-20:00;

Laeq = 70 dB(A) 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

giorni prefestivi:

Laeq = 75 dB(A) 8:00-12:00;

Laeq = 70 dB(A) 12:00-14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna sono imposte le specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. L’amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l’amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A. e/o di personale interno e/o esterno qualificato.

3. L’amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all’amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore V Ecologia e Ambiente.

**Art. 25 Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all’interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell’esecuzione delle opere.

**Art. 26 Prescrizioni per l’impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 “attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”, si citano ai soli fini esemplificativi;

*Macchine da giardino:* l’impiego di macchine ed impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all’art. 16 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l’inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

*Altoparlanti mobili:* l’impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all’ordinanza Comunale di riferimento.

*Cannoncini spaventapasseri:* l’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri” per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

*Allarmi antifurto:* i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l’emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

**Art.27 Altre attività non disciplinate dalla L.447/95**

 L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

* dalle ore 08:00 alle ore 2l:00 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
* dalle ore 07:30 alle ore 20:30 - dal 1° ottobre a tutto il 3l marzo.

**TITOLO V**

**CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.28 Controlli**

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell’Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica, individuato dall’Amm.ne Comunale.

**Art.29 Sanzioni e provvedimenti amministrativi**

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

1-Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.

2- chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.

3- chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447195 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

4- chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.

5- chiunque, svolgendo un'attività rumorosa, non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc..) sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 500,00 per la violazione dell'orario e, nel caso in cui l'attività rumorosa venga protratta oltre la data autorizzata, ad € 2.000,00 per le manifestazioni e, ad € 500,00 al giorno per il cantiere edile.

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti. o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell’immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continua a superare i valori limite di immissione imposti. o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività rumorosa.

In caso di inottemperanza al presente regolamento si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

**Art.30 Poteri del Sindaco**

Come espressamente previsto dall’articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, qualora le circostanze o altri fatti ne determinino la necessità. Rientrano altresì nelle competenze del Sindaco tutti gli atti ed i provvedimenti emanati in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano la generalità dei cittadini. Per l’effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il Sindaco può altresì avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. (Tecnici Competenti in Acustica).

**Art. 31 - Poteri dei Dirigenti**

Come espressamente previsto dall’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000, spetta ai Dirigenti comunali l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione/applicazione del presente regolamento che riguardano specifiche situazioni, mirate alla corretta esecuzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento. Per l’effettuazione di indagini fonometriche conoscitive e/o di controllo il competente Dirigente del Settore Controllo e Gestione del Territorio può avvalersi di professionisti abilitati, come espressamente previsto dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. (Tecnici Competenti in Acustica).

**Art.32 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio della Comune di Ragusa ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

**Art.33 Abrogazione e validità**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute negli atti, provvedimenti e ordinanze disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

**ALLEGATO 1-art. 7**

**VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

La ***Valutazione Previsionale del Clima Acustico*** deve contenere tutti gli elementi che, per la specifica tipologia di insediamento, consentano di:

a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell’opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori di qualità.

b) individuare la natura delle modifiche necessarie, ovvero l’impossibilità pratica di conseguire i valori limite suddetti.

Per la redazione della valutazione e l’esecuzione delle misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell’ambiente dalla norma UNI 9884.

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, dovrà contenere:

1. una planimetria della situazione attuale dell’area, dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell’area;

2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell’opera;

3. la descrizione della zona acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;

4. un’analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell’opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell’insediamento stesso;

5. l’individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime dall’insediamento previsto;

6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall’edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai valori limite, un’analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i valori limite previsti o di ridurre l’entità del superamento ed una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relative agli interventi di cui all’art. 7 comma 1 del presente regolamento, la *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

In sede di progettazione preliminare:

1. indicazione dell’ubicazione dell’opera, del suo orientamento, della sua altezza da terra, della rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di

2. riferimento; l’indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;

3. valutazione della compatibilità acustica dell’insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell’intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo interessati; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i valori limite di zona;

In sede di progettazione definitiva:

1. valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall’opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell’isolamento acustico di facciata e il progetto di dettaglio;

2. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l’adeguamento ai valori limite fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l’entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.

**Allegato 2-art.8**

**RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

La ***Relazione previsionale di Impatto Acustico*** dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività.

2. descrizione dell'ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata.

3. descrizione delle sorgenti di rumore:

· analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; e sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;

· valutazione presuntiva del volume di traffico indotto dall’attività, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;

· indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando, se si tratti di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori caratterizzati da discontinuità indicare la durata totale scorporandoli per il periodo diurno e per quello notturno; indicare anche quale fase di esercizio determina il massimo livello di rumore e/o di disturbo.

4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.

6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.

7. valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in progetto e verifica del rispetto dei valori limite di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti.

8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

b) individuazione della relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell’insediamento individuata secondo il criterio indicato al precedente punto 4;

c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

d) mappe e sezioni acustiche degli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Nel caso in cui la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

**ALLEGATO 3-art. 9**

**VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

La ***Valutazione Previsionale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi*** degli edifici comprende:

1. relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico e, qualora prevista Relazione di Impatto Acustico e studio della collocazione e dell’orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esistenti nell’area;

2. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla loro destinazione d’uso, al fine di minimizzare l’esposizione al rumore derivante da sorgenti interne ed esterne;

3. studio dell’isolamento della facciata dell’edificio in funzione della destinazione d’uso. Per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli edifici esposti in facciata a livelli equivalenti, superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica, si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria verso l’esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con o senza serramento;

4. scomposizione dell’edificio in singole unità da adeguare autonomamente ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica al fine di ridurre eventuali elevati livelli sonori provenienti da unità contigue;

5. calcolo dell’isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;

6. confronto dei dati progettuali con i valori limite previsti dal DPCM 5 dicembre 1997;

7. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà tenere conto delle perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo di previsione, sottolineando eventuali scelte procedurali.

**ALLEGATO 4-art. 9**

**DICHIARAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI**

**ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997**

II sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

codice fiscale n. |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|, iscritto albo degli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

della Provincia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con studio professionale sito in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di tecnico abilitato con riferimento alle pratiche sotto indicate

* permesso di costruire n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciato in data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* D.I.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Varianti n./anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intestate a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

relativamente all'immobile oggetto dell'intervento, ubicato in Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_

così individuato al Catasto:

NCTR : foglio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mappali\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NCEU : Sez. \_\_\_\_\_\_\_foglio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mappali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_sub \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti e consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume per quanto di competenza ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative,

**D i c h i a r a**

sotto la propria personale responsabilità nell'ambito della domanda di agibilità per l'immobile su indicato in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

che sono state attuate tecniche costruttive ed impiegati materiali idonei a garantire i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti dell'edificio e delle sorgenti sonore interne per le parti interessate dal progetto, indicati nella tabella B del D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 per: (barrare l'ipotesi interessata)

* Categoria A: edifici a residenza o assimilabili;
* Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
* Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
* Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
* Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
* Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
* Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

Dichiara, inoltre, la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, il collaudo dei requisiti acustici passivi e il rispetto degli indici stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL TECNICO DICHIARANTE

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA: Alla presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità**

**ALLEGATO 5-art. 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***CITTÀ DI RAGUSA*** |  |
| ***SETTORE III*** |  |
| ***Sportello Unico per le Imprese-SUAP****Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugno****Tel; 0932 676460 e-mail; sportellounico@comune.ragusa.it*** |  |
| **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI IMPATTO ACUSTICO****resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** |

IL SOTTOSCRITTO

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice fiscale |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sesso: M |\_\_| F |\_\_|

Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Residenza: Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di:

□ LEGALE RAPPRESENTANTE [[1]](#footnote-2) della □ ditta / □ società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(iscritto all’Elenco Nazionale di TEcnici Competenti in Acustica)

Incaricato dalla Ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

relativamente all’esercizio dell’attività \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

avente sede in Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via, Piazza, ecc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.IVA.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

**D I C H I A R A**

**I) Qualora l’impresa rientri nella categoria delle P.M.I. e quindi nelle semplificazioni previste dal D.P.R. n.227/2011**

**□** Che, in base a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l’impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 1[[2]](#footnote-3) del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*

**1)** □ che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/2011 **è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione**, in quanto:

a) □ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-4);

b) □ rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-5) e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

**Oppure:**

**2)** □ che l’edificio di insediamento ricade, ai sensi del DPCM 01.03.1991, nella zona acustica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 □ che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/2011, e del Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico è soggetta all’obbligo di presentare la documentazione previsionale anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto;

a) □ Rientra nei casi previsti dal D.P.R. n. 227/2011, Allegato B, al n° \_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-6) ed utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal DPCM 01.03.1991

b) □Non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal DPCM 01.03.1991

**II) Qualora l’impresa NON rientri nella categoria delle P.M.I. la dichiarazione viene resa ai sensi dell’Art. 8 c. 5 L. 447/95**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c. 5 della L. 447/95

 □ che l’edificio di insediamento ricade, ai sensi del DPCM 01.03.1991, nella zona acustica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

* Che l’esercizio dell’attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
* Che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;
* Che l’attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
* Che l’esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.

□ Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico;

□ *(Eventuale)* Estremi documentazione redatta da tecnico competente in acustica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oppure con dispositivo di firma digitale

Allegati:

·Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria nel caso non venga utilizzato il dispositivo di firma digitale)

**NB**: *(art. 71 del D.P.R. 445/2000 e smi) L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.*

|  |
| --- |
|  |

*Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.*

**ALLEGATO 5 bis-art. 13**

**Elenco attività a bassa rumorosità ai sensi art. 4, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 contenuto nell’Allegato B - (previsto dall'*articolo 4*)**

1. Attività alberghiera.

2. Attività agro-turistica.

3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).

4. Attività ricreative.

5. Attività turistica.

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.

7. Attività culturale.

8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.

9. Palestre.

10. Stabilimenti balneari.

11. Agenzie di viaggio.

12. Sale da gioco.

13. Attività di supporto alle imprese.

14. Call center.

15. Attività di intermediazione monetaria.

16. Attività di intermediazione finanziaria.

17. Attività di intermediazione Immobiliare.

18. Attività di intermediazione Assicurativa.

19. Attività di informatica - software.

20. Attività di informatica - house.

21. Attività di informatica - internet point.

22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).

23. Istituti di bellezza.

24. Estetica.

25. Centro massaggi e solarium.

26. Piercing e tatuaggi.

27. Laboratori veterinari.

28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.

29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

31. Lavanderie e stirerie.

32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.

33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.

34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.

36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.

37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.

38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.

39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

42. Liuteria.

43. Laboratori di restauro artistico.

44. Riparazione di beni di consumo.

45. Ottici.

46. Fotografi.

47. Grafici.

**ALLEGATO 6 - art.16**

**AL COMUNE DI RAGUSA**

 **Settore pianificazione e sviluppo del territorio**

**cultura, turismo, sport e attivita’ del tempo libero**

**Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (L. 26.10.1995 n° 447)**

 (Da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a

a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in Comune

di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

in qualità di:

□ PRESIDENTE ASSOCIAZIONE

□ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE

 □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

della:

□ ASSOCIAZIONE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ DITTA INDIVIDUALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ SOCIETA’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sede legale in Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CAP \_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_,

Codice fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

indirizzo mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefono cellulare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Dati dell’attività oggetto della presente autorizzazione:** □ L’attività verrà svolta nei locali posti in Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N°.\_\_\_\_Comune di Ragusa di proprietà del Sig./Sig.ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N°\_\_\_\_\_Comune\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in possesso del titolo abilitativo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciato in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,□ L’attività verrà svolta nell’area sita in Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N°\_\_\_\_ Comune di Ragusaricade nella zona (D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444):[ ] **Tutto il territorio nazionale**[ ] **Zona A -** Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale[ ] **Zona B -** Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A[ ] **Zone esclusivamente industriali** |

**CHIEDE**

**Il rilascio dell’autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per lo svolgimento della seguente manifestazione:**

|  |
| --- |
|  Ballo Concerto Teatro Esposizione Altro……………………………….  |

Da svolgersi in data ………………………………………………..dalle ore…………………………….alle ore…………………………..

dal giorno ……………………………. al giorno ………………………………..

**A tal scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 245/2000:**

 che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà:

□ - Inferiore a 100 persone

□- Compresa tra 100 e 200 persone

□- Superiore a 200 persone

 di rispettare il limite orario previsto dal Regolamento Comunale.

 di rispettare il limite di emissioni sonore previsti dal Regolamento Comunale.

Data ………../……….../………….. Firma ……………………………………………

□ Allegare copia di un documento d’identità

**SI AUTORIZZA**

**Il Sindaco**

**ALLEGATO 7- art.24**

**DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ TEMPORANEA IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI (L. 26.10.1995 n° 447)**

**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili per durata inferiore ai 30 gg lavorativi)**

(Da presentare almeno 7 gg. prima della manifestazione)

**Al Comune di Ragusa**

**Settore V Ecologia e Ambiente**

Il sottoscritto:..................................................................................................................

in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro:...............................................

(nome ente, ditta): ...................................................................................................

sede legale: ..............................................................................................................

(via, n. civico, tel. fax): ............................................................................................

comunica che

nei giorni (esclusi sabato e domenica) dal ...........................al.................................

in Ragusa, via...........................................................................................n.......

**DICHIARA**

di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento delle attività rumorose del Comune di Ragusa e, consapevole della responsabilità penale prevista dal D.P,R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendace dichiarazione, sotto la propria

responsabilità di rispettare, durante l’attività lavorativa, gli orari e i valori limite di immissione sonora indicati all’art.24 dello stesso Regolamento, dichiara, altresì, di essere consapevole che l’inosservanza dei valori limite, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 29 del presente regolamento e

**CHIEDE**

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine, allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei valori limite di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;

2. copia delle schede tecniche delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale e comunitaria prevede l’obbligo di certificazione acustica;

3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

4. pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione e con l’indicazione della zona acustica di appartenenza (DPCM 01.03.1991).

In fede.

Data……………………………..

1. - Il legale rappresentante dell’impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza: Riquadro I) – Punto 1) casi a) e b). Può inoltre autocertificare i dati tecnici previsti al Punto 2) del Riquadro I) e quelli previsti nel Riquadro II) soltanto indicando anche gli estremi della documentazione tecnica in possesso della ditta da cui sia possibile evincere le informazioni riportate; tale documentazione, se richiesta, deve essere esibita al Comune. [↑](#footnote-ref-2)
2. - Art. 2 comma 1 DM 18/04/2005 - “La categoria delle microimprese, delle piccole e medie imprese (complessivamente definite come PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.” [↑](#footnote-ref-3)
3. - Dichiarazione utilizzabile esclusivamente per le categorie di attività di cui ai punti: 1, 5, 6, 11, da 13 a 47. [↑](#footnote-ref-4)
4. - Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dichiarazione utilizzabile per le categorie di attività di cui ai punti: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. [↑](#footnote-ref-6)